



**Ai Docenti**  
**Alla DSGA**  
**Al personale ATA**  
**Alle famiglie**  
**Agli alunni**  
**Al Sito Web**

Aprilia, 10/10/2023

## **Oggetto: VIGILANZA SUGLI ALUNNI**

Premesso che:

- il quadro normativo vigente (T. U. 297/94 art. 10; DPR 275/99 artt. 3, 4, 8; CCNL 2016/2018; Codice Civile: art. 2047 -2048; Legge 312/1980) assegna alla Scuola, al Dirigente Scolastico ed al personale docente ed ATA, ciascuno secondo le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli studenti durante tutto il tempo di affidamento;
- la giurisprudenza prevede, in particolare, che l'obbligo si estenda dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (sentenza Cassazione 5/9/1986 n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla pausa didattica (sentenza Cassazione 28/7/1972 n. 2590; sentenza Cassazione 7/6/1977 n. 2342) ed in rapporto al grado di maturità degli allievi (sentenza Cassazione 4/3/1977 n. 894);
- la Corte dei Conti sez. III (sentenza del 19/2/1994 n. 1623) ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.

**Si ritiene doveroso ricordare alcune fondamentali regole utili ad evitare l'esposizione alla "culpa in vigilando".**

### **Accoglienza e vigilanza**

"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi" (art. 29 comma 5 del CCNL 2006/2009)

I collaboratori scolastici sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di sorveglianza e di accoglienza nei confronti degli alunni e del pubblico (CCNL 2006/2009).

Durante l'orario di servizio in classe non è consentito ai docenti allontanarsi dalla propria aula lasciando da soli gli alunni, se non per gravissimi, eccezionali ed improcrastinabili motivi e per



tempi brevissimi. In casi straordinari il docente affida gli alunni al collaboratore scolastico del piano che provvede temporaneamente alla sorveglianza.

### **Sostituzione docenti assenti**

Considerato che la vigilanza e la tutela degli alunni sono prioritari rispetto a qualsiasi altra situazione o esigenza didattica, in caso di assenza di un docente ed in mancanza di disponibilità di altri docenti a sostituire, si procederà al frazionamento della classe, assegnando gruppi di alunni a docenti già impegnati in altra classe, nel rispetto della capienza massima dell'aula.

Il docente collaboratore del Dirigente o, in sua assenza, il docente responsabile della sede ed in subordine il docente presente con maggiore anzianità di servizio dà disposizioni per la corretta esecuzione di tale direttiva.

### **Cambio aula al termine dell'ora di lezione**

I docenti avranno cura di effettuare il cambio di aula nel tempo più breve possibile per evitare di lasciare gli alunni privi della doverosa vigilanza.

### **Spostamento alunni in palestra/laboratori**

Gli alunni non devono, in nessun caso, raggiungere la palestra e/o i laboratori senza essere accompagnati dal docente in servizio, il quale provvederà a prelevarli dall'aula e a riaccompagnarli prima dell'inizio dell'ora successiva.

### **Colloqui con i genitori**

Gli estranei non possono accedere alle aule, ai laboratori, alla palestra. Per comunicazioni urgenti ai propri figli, i genitori possono rivolgersi ai collaboratori scolastici addetti all'accoglienza del pubblico.

I docenti non possono convocare e ricevere i genitori degli alunni durante l'orario di servizio in classe. A nessun genitore, in alcun caso, è consentito recarsi a colloquio con i docenti nelle aule durante lo svolgimento delle attività didattiche.

### **Ingresso persone estranee**

Si ricorda che non è consentito l'accesso ai locali della scuola (aule, uffici di segreteria, vicepresidenza, aula professori, ecc. ) a persone estranee all'Istituto senza autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giuseppina Forgiione